

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dell'istanza della ditta Iren Ambiente S.p.a. relativa al progetto di variazioni impiantistiche e gestionali al termovalorizzatore di Piacenza nonché per l'adeguamento ex art. 35 della L. 11 novembre 2014, N. 164, ubicato in strada Borgoforte 34 del Comune di Piacenza (PC), poiché l'intervento previsto, secondo gli esiti dell'apposita conferenza di servizi conclusasi il giorno 16 maggio 2017, è nel complesso ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere quindi possibile l'attuazione del progetto di cui al precedente punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate al capitolo "4 CONCLUSIONI" del Rapporto Ambientale, che costituisce l'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di seguito riportate (tale **Allegato 1** visto le notevoli dimensioni sarà trasmesso su supporto informatico e pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna):
1. per quanto riguarda la modifica dell'AIA, si rileva che il presente documento contiene le prescrizioni aggiuntive da inserire; ovviamente l'introduzione di dette modifiche potrà comportare l'adeguamento o l'eliminazione di alcune delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente;
 2. per quanto attiene al rispetto delle pertinenti prescrizioni dettate dal PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna, alla luce delle valutazioni espresse sugli aspetti sanitari, si rimanda alle specifiche condizioni indicate nel paragrafo 3.C del presente rapporto ambientale, con le quali si prescrive il rispetto di una condizione di non peggioramento delle emissioni;
 3. per garantire la piena conformità del progetto presentato al PRGR si ritiene necessario che l'Autorizzazione Integrata Ambientale risulti in linea con i quantitativi massimi di rifiuti previsti dal Piano stesso, tenuto conto dei successivi aggiornamenti dei flussi che possono prevedere l'utilizzo dell'impianto anche oltre il 2020. Ciò comporta che l'A.I.A. sia limitata alla fattispecie illustrata;
 4. qualora l'impianto assuma la connotazione di impianto industriale per il trattamento di rifiuti non urbani, lo stesso dovrà essere sottoposto preventivamente ad un nuovo accordo con l'Amministrazione Comunale;
 5. al fine di riscontrare i vantaggi ipotizzati derivanti dalla cessione di calore dal termovalorizzatore alla rete di teleriscaldamento, dovrà essere monitorato il calore ceduto giornalmente alla rete di teleriscaldamento stessa. Il report di monitoraggio potrà limitarsi a riportare i dati mensili mentre i dati giornalieri dovranno essere

visionabili su specifica richiesta degli organi di controllo;

6. il gestore dovrà stimare il PCI dei rifiuti inceneriti con una frequenza quindicinale con metodo indiretto, basato su tutte le variabili che possono essere interessate dal bilancio energetico del sistema (quantità di rifiuti, combustibile ausiliario utilizzato, vapore prodotto, ecc.): la formula da utilizzare verrà definita nell'AIA tenendo anche conto dell'algoritmo fornito dal gestore e già applicato per calcolare i dati riportati nei report mensilmente trasmessi;
7. in merito alla potenzialità dell'installazione non dovranno essere superate le 16560 ore/annue di funzionamento complessivo delle linee;
8. si stabiliscono dunque i seguenti valori per i flussi di massa degli inquinanti NO_x, HCl, SO₂, COT e NH₃ emessi da E1+E2:

INQUINANTE	FLUSSO DI MASSA ANNUO Valore Limite [kg/anno]	FLUSSO DI MASSA SOMMA DEL TRIENNIO Valore Obiettivo [kg/triennio]
NO _x	58.250	171.000
HCl	3.860	10.000
SO ₂	6.270	14.000
COT	850	2.000
NH ₃	3.540	10.000

- il **valore limite** per il flusso di massa annuo è pari al valore che corrisponde alla media + 1 volta la deviazione standard dei valori del quinquennio 2011-2015;
 - il **valore obiettivo** per il flusso di massa triennale (da valutare per la prima volta nel 2020 relativamente al triennio 2017-2019 e, in ogni anno successivo, in riferimento al triennio precedente) è pari alla somma dei flussi di massa annuali del triennio 2013-2015, arrotondata per eccesso, anche in ragione dell'errore associato alle misure strumentali;
9. per le Polveri, inquinante presente in concentrazioni molto basse e prossime all'errore strumentale, si stabiliscono i seguenti valori per i flussi di massa emessi da E1+E2:

INQUINANTE	FLUSSO DI MASSA SOMMA DEL TRIENNIO Valore Limite [kg/triennio]	FLUSSO DI MASSA ANNUO Valore Obiettivo [kg/anno]
POLVERI	500	150

- il **valore limite** per il flusso di massa triennale (da valutare per la prima volta nel 2020 relativamente al triennio 2017-2019 e, in ogni anno successivo, in rife-

rimento al triennio precedente) è pari alla somma dei flussi di massa annuali del triennio 2013-2015, aumentata del 10%, in ragione dell'errore associato alle misure strumentali;

- il **valore obiettivo** per il flusso di massa annuo è pari al valore che corrisponde alla media dei valori del quinquennio 2011-2015;
10. i valori limite hanno carattere fiscale, mentre i valori obiettivo rappresentano il target da raggiungere nel periodo di riferimento considerato; qualora il monitoraggio dimostrasse che il valore obiettivo non sia rispettato, si dovrà provvedere tramite eventuale modifica/aggiornamento dell'AIA;
11. entro il 31.12.2018 il gestore dovrà:
- integrare il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) di entrambe le linee tramite l'installazione uno strumento di monitoraggio in continuo del parametro mercurio;
 - installare su ciascuna linea un sistema automatico di prelievo di PCDD/F, da inviare a successiva analisi, in sostituzione del campionamento attualmente effettuato in modalità alternata sulle due linee;
12. per quanto riguarda i parametri misurati in modo discontinuo e per la portata (monitorata anche in continuo), visti gli esiti dei controlli effettuati dal gestore e da Arpae dal 2010 e tenuto conto delle valutazioni igienico sanitarie, si ritiene necessario contenere le emissioni di tali inquinanti stabilendo i seguenti limiti di emissione riferiti al gas secco, con tenore di ossigeno pari al 11%:

E1: ore annue funzionamento massime	8280		
parametro	u.d.m.	limite	Limite vigente
Portata media giornaliera	Nm ³ /h	54050	49500
Hg	mg/Nm ³	0,035*	0,05
Cd+Tl	mg/Nm ³	0,03*	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	mg/Nm ³	0,4* 0,2**	0,5
PCDD+PCDF	ng/Nm ³	0,05*** 0,04****	0,1
IPA	mg/Nm ³	0,008***	0,01
PCB	ng/Nm ³	0,05***	0,1

* media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno

** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora

*** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno

**** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore

E2: ore annue funziona-	8280
--------------------------------	------

mento massime			
parametro	u.d.m.	limite	Limite vigente
Portata media giornaliera	Nm ³ /h	54050	50000
Hg	mg/Nm ³	0,035*	0,05
Cd+Tl	mg/Nm ³	0,03*	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	mg/Nm ³	0,4* 0,2**	0,5
PCDD+PCDF	ng/Nm ³	0,05*** 0,04****	0,1
IPA	mg/Nm ³	0,008***	0,01
PCB	ng/Nm ³	0,05***	0,1

* media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno;

** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora;

*** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno;

**** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore;

13. in sintesi, tenuto conto altresì di quanto disposto dal titolo III-bis della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi, i limiti di concentrazione degli inquinanti emessi dalle linee sono i seguenti:

parametro	u.d.m.	valori limite di emissione medi giornalieri	valori limite di emissione medi su 30 minuti		valori limite di emissione medi su 10 minuti	valori limite di emissione medi con campionamento di 1 ora	valori limite di emissione medi con campionamento di 8 ore
			100% A	97% B			
materiale particolare	mg/Nm ³	5	20	5			
ossidi di azoto	mg/Nm ³	100	350	100			
ossidi di zolfo	mg/Nm ³	40	150	40			
ammoniaca	mg/Nm ³	10	20	10			
COV (Ctot)	mg/Nm ³	10	20	10			
HCl	mg/Nm ³	10	60	10			
HF	mg/Nm ³	1	4	2			
CO	mg/Nm ³	30	100		150		
Hg	mg/Nm ³					0,035*	
Cd+Tl	mg/Nm ³					0,03*	
Sb+As+Pb+Cr+Co	mg/Nm ³					0,4* 0,2**	

+Cu+Mn+ Ni+V							
PCDD+ PCDF	ng/Nm ³						0,05***
IPA	mg/Nm ³						0,04****
PCB	ng/Nm ³						0,008***
							0,05***

* media di tre campionamenti consecutivi di 1 ora ciascuno

** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 1 ora

*** media di tre campionamenti consecutivi di 8 ore ciascuno

**** media di quattro controlli trimestrali, ciascuno costituito da almeno tre campionamento consecutivi della durata di 8 ore;

14. al fine di compensare il pur minimo incremento emissivo correlato all'aumento del traffico, il gestore dovrà attivarsi in modo che tutti i veicoli di classe Euro II ed Euro III vengano convertiti ai meno inquinanti mezzi Euro VI. Detto obiettivo dovrà essere raggiunto entro il 2020;
15. il gestore, una volta messe in esercizio le opere previste in progetto, dovrà effettuare una campagna di misura delle emissioni ed immissioni acustiche in modo da verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa e dal piano di zonizzazione acustica comunale;
16. valutato il piano di monitoraggio e controllo proposto dal gestore, si ritiene di modificarlo ed implementarlo come riportato nei quadri sinottici di cui al precedente punto 3.C.5.
17. i report annuali dovranno essere prodotti e trasmessi anche in formato di foglio di calcolo editabile;
18. ricordato quanto già valutato nel precedente paragrafo 3.B.1 per quanto riguarda il monitoraggio e controllo ambientale sull'area esterna all'installazione di cui alle tabelle D6.1 e D6.2 della vigente AIA (DD n. 2104 del 26.10.2007 della Provincia di Piacenza), si ritiene che il monitoraggio sul termovalorizzatore debba essere prioritariamente garantito attraverso il programma dei controlli delle emissioni previsto dall'AIA prestando particolare attenzione alle emissioni in atmosfera per cui è previsto anche un sistema di monitoraggio in continuo a camino (SME), che peraltro va integrato tramite il controllo in continuo della concentrazione di mercurio ed il campionamento continuo di PCDD/F. Pertanto si ritiene superfluo che il gestore continui ad effettuare i controlli nell'ambiente esterno. I controlli necessari saranno, invece, individuati ed effettuati nell'ambito del monitoraggio della qualità dell'aria del territorio interessato ed il gestore dovrà, comunque, contribuire al sostenimento delle spese operative negli anni a venire, tramite la stipula di una apposita convenzione con Arpae;

- c) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- d) di dare atto ARPAE che, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con determina DET-AMB-2017-3713 del 14/07/2017; tale autorizzazione costituisce **l'Allegato 2** ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera (tale Allegato 2 visto le notevole dimensioni sarà trasmesso su supporto informatico e pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna);
- e) di dare atto che il Comune di Piacenza ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al titolo edilizio (compreso nella modifica dell'AIA), al parere sull'impatto ambientale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- f) di dare atto che la Provincia di Piacenza, ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi in merito al parere sull'impatto ambientale e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- g) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio con atto n. 1725 del 19.02.2016 acquisito da ARPAE con prot. n. 3198 del 04/04/2016, riportato all'**Allegato 3** della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale (Allegato 3 sarà trasmesso su supporto informatico e pubblicato sul sito web della Regione Emilia-Romagna); tale parere è stata fatto proprio dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva; non avendo partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- h) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni e gli atti di assenso che vengono rilasciate nell'ambito della conferenza di servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;
- i) di dare atto che, in conformità all'art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di variazioni impiantistiche e gestionali al termovalorizzatore di Piacenza nonché per l'adeguamento ex art. 35 della L. 11 novembre 2014, n. 164 ubicato in Strada Borgoforte 34 del Comune di Piacenza (PC) presentato dalla ditta Iren Ambiente S.p.A., deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

- j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., copia della presente deliberazione alla ditta proponente Iren Ambiente S.p.A.;
- k) di trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza, al Comune di Piacenza, alla Arpae di Piacenza, all'Ausl di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza ed al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza;
- l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;
- m) di pubblicare il presente atto sul sito Web della Regione Emilia-Romagna.